22/05/13 Banche Dati online





Identificativo: SS20120106050DAA

 Data:
 06-01-2012

 Testata:
 IL SOLE 24 ORE

Riferimenti: I CONSIGLI DEL SOLE PER IL 2012

LE REGOLE / DIRITTO SOCIETARIO

Vecchi sindaci confermati fino alla scadenza

Angelo Busani

- Con il 1° gennaio debutta nelle Srl l'organo sindacale monocratico, e cioè il "sindaco unico"; sempre dal 1° gennaio è possibile inserire nello statuto della Spa una clausola statutaria per la quale l'organo sindacale può essere composto, anche nella società azionaria, da un unico sindaco qualora la società stessa abbia ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro. È l'effetto dell'articolo 14 della legge 183/2011, che ha innovato, principalmente, gli articoli 2397 e 2477 del Codice civile, sulla disciplina dei collegi sindacali di Spa e di Srl. La decorrenza chiarita

Questa normativa, tuttavia, non comporta alcun terremoto per i sindaci in carica: infatti, per effetto dell'articolo 16 DI 212/2011, «nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall'assemblea che li ha nominati».

Questa norma ha dunque dipanato il dubbio che l'entrata in vigore del nuovo testo dell'articolo 2477 del Codice civile potesse determinare la decadenza dei collegi in carica nelle Srl, per essere sostituiti dal sindaco unico.

Quanto alla presenza del sindaco unico nelle Spa, essa non è immediatamente operativa, fatto salvo il caso di società di nuova costituzione. Infatti, perché essa entri effettivamente in uso occorrerà la sussistenza di una pluralità di fattori: la clausola statutaria con la previsione del sindaco unico, la scadenza del mandato dei sindaci in carica e la maturazione dei presupposti dimensionali.

L'interpretazione degli Ordini

I principali problemi che la nuova normativa solleva sono stati risolti, con unitarietà di vedute, dagli Ordini professionali interessati, e cioè dai dottori commercialisti (che è l'ambito da cui arriva la massima parte dei sindaci societari) e dai notai, che hanno il compito di valutare la legittimità di alcune rilevanti attività societarie.

Un paio le tematiche più "spinose":

- anzitutto, senz'altro, quella se anche nella Srl, una volta superati i limiti dimensionali che, nella Spa, rendono obbligatorio l'organo collegiale, si dovesse nominare l'organo collegiale oppure si potesse mantenere il sindaco unico;
- inoltre, se nella Srl, pur essendo stato tale tipo societario strutturato a "sindaco unico", si potesse comunque alterare questa impostazione legislativa mediante una clausola statutaria che faccia rientrare in gioco, sempre e comunque, l'organo di controllo collegiale.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti si è espresso il 18 novembre 2011, con una «nota interpretativa» (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 novembre) cui hanno fatto seguito una massima (la n. 123) del Consiglio notarile di Milano del 6 dicembre 2011 (si veda «Il Sole» del 7 dicembre) e, infine, il Consiglio nazionale del notariato con lo "studio d'impresa" 250 del 16 dicembre 2011 (si veda «Il Sole» del 20 dicembre).

Il quadro interpretativo su questa nuova materia è nettamente delineato:

- a) nella Srl quando è obbligatoria la nomina dell'organo sindacale (per esempio, perché il capitale è pari o superiore a 120mila euro), si elegge un sindaco unico se la società ha ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro;
- b) nella Srl con organo sindacale obbligatorio, qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto inferiori a un milione di euro si nomina il collegio sindacale se in tal senso dispone lo statuto sociale;
- c) lo statuto richiede la nomina dell'organo sindacale in forma collegiale se vi sono clausole sul voto di lista oppure recanti attribuzione a uno o più soci di "particolari diritti" di nomina dei componenti dell'organo di controllo;
- d) nella Srl obbligata alla nomina dell'organo sindacale, che non abbia previsioni statutarie circa la composizione collegiale dell'organo di controllo, si deve nominare il sindaco unico;
- e) qualora i ricavi o il patrimonio netto superino un milione di euro, è obbligatorio nella Srl l'organo collegiale, così come nella Spa:
- f) nella Spa vi è la facoltà di prevedere nello statuto il sindaco unico qualora i ricavi o il patrimonio netto siano inferiori a un milione di euro.

Il ragionamento sottostante a queste direttive si fonda su due capisaldi: da un lato, si sottolinea che la nuova normativa discende dall'intento del legislatore di semplificare gli oneri per le imprese. Ciò non vieta alle società di dotarsi facoltativamente di strutture più complesse rispetto a quelle "basiche", previste per legge (di un organo collegiale in luogo di un organo monocratico).

D'altro canto, si avrebbe una palese contraddizione se, a parità di requisiti dimensionali (i ricavi o il patrimonio netto superiori a un milione di euro). la Srl avesse un solo sindaco quando invece la Spa deve averne tre.

Quest'ultimo è indubbiamente l'argomento più probante per suffragare la persistenza dell'organo sindacale collegiale nelle Srl di maggiori dimensioni.

Le correzioni

Nelle interpretazioni della prima ora, si era dato rilievo anche ad alcuni appligli testuali: ad esempio, al fatto che la stessa legge 183/2011 continuasse a parlare di sindaco collegiale nel disporre che l'organo sindacale avrebbe dovuto

22/05/13 Banche Dati online

svolgere le funzioni di "organismo di vigilanza" in base alla legge 231/2001; nonché al fatto che la legge 183 facesse riferimento pure al sindaco collegiale nel disporre che le Srl prive del collegio avrebbero potuto redigere il bilancio in forma "semplificata".

Ebbene, con il DI 212/2011 tutti questi argomenti testuali sono venuti meno perché sia la norma dell'organismo di vigilanza (articolo 6, comma 4-bis, decreto legislativo 231/2001) sia la norma del bilancio semplificato (articolo 14, comma 9, legge 183/2011) sono state corrette e ora prevedono anche il caso sindaco unico. Peraltro, appunto di argomenti testuali si trattava, cosicché, se valevano poco prima in un senso, valgono poco anche oggi nell'altro senso. © RIPRODUZIONE RISERVATA

NELLE SRL

Per commercialisti e notai nella Srl con ricavi e patrimonio netto oltre il milione è obbligatorio il collegio sindacale

